

**I CONTROLLI DELL'ORGANO DI REVISIONE
SUGLI AFFIDAMENTI DIRETTI PER FORNITURE E
SERVIZI DOPO LA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020,
N. 120 DI CONVERSIONE DEL D. L. 76/2020**

Dott. Claudio Malavasi

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

Il nuovo regime per le procedure relative a contratti sotto-soglia, è contenuto all'art. 1 del decreto, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Gli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 non sono stati modificati in via definitiva, ma è stato introdotto un regime derogatorio, di natura temporanea rispetto alla disciplina del Codice.

Tale disciplina derogatoria infatti trova applicazione per le procedure la cui determina a

contrarre sia stata adottata dopo l'entrata in vigore del D.L. semplificazione (ossia a decorrere dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021).

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

In particolare, sono previste due tipologie di procedure per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture, dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa la progettazione (Art. 1, comma 2 L. 120/20):

1.l'affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro e di servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;

2.procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di un numero graduato di operatori a seconda dell'importo da affidare. È stata prevista, quindi, la consultazione:

a. di almeno 5 operatori per forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di valore inferiore alle soglie europee e per lavori di importo inferiore a 350.000,00 euro; si precisa che anche per i servizi di architettura e ingegneria occorre far riferimento alla soglia europea, quindi a 214.000,00 euro, e non più alle soglie previste dall'art. 157 del Codice, che è stato invece espressamente derogato;

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

- b. di almeno 10 operatori per lavori da 350.000 euro fino al valore di 1 milione di euro;
- c. di almeno 15 operatori per lavori di valore da 1 milione di euro sino alla soglia europea.

Gli affidamenti dovranno avvenire sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti previo esperimento di indagini di mercato oppure ricorrendo ad elenchi di operatori economici, nonché tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Le procedure negoziate, fermi i principi concorrenziali, possono essere aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sia del minor prezzo, in questo secondo caso previa valutazione dell'anomalia dell'offerta (art. 1 comma 3, L. 120/2020), salvo quanto si dirà in merito all'aggiudicazione dei servizi di cui all'art. 95, comma 3, del Codice. Resta ferma la necessaria applicazione delle clausole sociali di cui all'art. 50 del Codice, come previsto dall'art. 36 comma 1 ultimo periodo.

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

D.L.76/2020	PROCEDURA	CONTRATTI	MODALITA'	TERMINI
Art.1, comma 2, lett.a)	Affidamento diretto	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori di importo fino a € 150.000,00 IVA escluso; - Forniture e servizi fino a € 75.000,00 IVA esclusa; - Servizi di ingegneria e architettura fino a € 75.000,00 IVA esclusa 	<ul style="list-style-type: none"> -Può essere adottata un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, che contiene gli elementi descritti nell'art.32, co. 2 del Codice; -Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93. 	2 mesi

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

D.L. 76/2020	PROCEDURA	CONTRATTI	MODALITA'	TERMINI
Art.1, comma 2, lett.b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici	<ul style="list-style-type: none"> - lavori da 150.000 e inferiori a 350.000; - servizi e forniture da 75.000 e inferiori a 214.000,00. 	<p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi. Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93.</p> <p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi. Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93.</p> <p>In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Può essere utilizzato sia il criterio qualità prezzo che del prezzo più basso.</p>	4 mesi

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

D.L 76/2020	PROCEDURA	CONTRATTI	MODALITA'	TERMINI
Art.1, comma 2, lett.b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 5 operatori economici	servizi di ingegneria e architettura di valore da 75.000 e inferiore a 214.000,00;	Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi; Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93. Si utilizza il criterio dell'OEPV basata sul Rapporto qualità/prezzo, ex art. 95, comma 3.	4 mesi

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

D.L. 76/2020	PROCEDURA	CONTRATTI	MODALITA'	TERMINI
Art.1, comma 2, lett.b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 10 operatori economici	lavori di valore da 350.000 e inferiori a 1 milione di euro	<p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi; Non dovrà essere richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93.</p> <p>In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>Può essere utilizzato sia il criterio qualità prezzo che del prezzo più basso.</p>	4 mesi

GESTIONE DELLE PROCEDURE SOTTOSOGLIA DI CUI ALL'ART.1 DEL DL 76/2020

D.L. 76/2020	PROCEDURA	CONTRATTI	MODALITA'	TERMINI
Art.1, comma 2, lett.b)	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno 15 operatori economici	lavori da 1 milione di euro e Inferiore a 5.350.000.	<p>Gli operatori da invitare possono essere scelti a seguito di avviso per manifestazione di interesse o tramite il ricorso a elenchi. Non dovrà essere richiesta la garanzia di cui all'art. 93.</p> <p>In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, opera l'esclusione automatica anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.</p> <p>Può essere utilizzato sia criterio qualità prezzo che quello del prezzo più basso.</p>	4 mesi

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

L'affidamento diretto, già previsto all'art. 36 lett. a), a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, ora è consentito per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché per i servizi (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) e forniture di importo inferiore a 75.000 euro.

L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Per l'affidamento diretto di lavori si segnala, tuttavia l'opportunità di richiedere preventivi con contenuti di maggior dettaglio, avendo riguardo della tipologia dei lavori da affidare.

Ciò posto, resta ferma l'esigenza di garantire il confronto laddove richiesto dalle specifiche regole di gestione dei fondi europei.

GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Si ricorda, inoltre, che il comma 3 dell'art. 1 del D.L. 76/2020, precisa che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite un'unica determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del Codice. Quest'ultimo dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in tali casi, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.

Si ritiene, pertanto, che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) possono essere disposti con la determina unica semplificata.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di offerta nelle procedure negoziate senza bando (art. 1 comma 2, lett. b) essa dovrà avvenire scegliendo le imprese tramite appositi elenchi oppure a seguito di pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse ai sensi dell'art. 36, comma 7, come indicato nello stesso art.1, comma 2. Lett. b).

Per l'esperimento di indagini di mercato, fino alla pubblicazione del Regolamento attuativo del d.lgs. 50/2016 di cui all'art. 216, comma 27-octies, troveranno applicazione le linee guida n. 4 ANAC, cui si rimanda in quanto compatibili.

GARANZIE

Un'ulteriore forma di semplificazione introdotta per le procedure sottosoglia è quella prevista dal comma 4 dell'art. 1, del D.L. 76/2020, consistente nella disapplicazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016. Il divieto di richiedere la garanzia provvisoria diviene pertanto la regola, mentre assume carattere eccezionale la possibilità di motivarne la richiesta, in ogni caso per un ammontare dimezzato rispetto a quanto previsto dal citato art. 93, avuto riguardo alla tipologia e specificità della singola procedura.

In proposito, in assenza di una espressa previsione sul punto, ci si chiede se l'ambito di siffatta esenzione sia limitato alla presentazione della sola garanzia provvisoria o comprenda anche la dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva.

La ratio di semplificazione e accelerazione delle procedure sottesa alla norma di deroga, nello specifico finalizzata ad alleggerire gli oneri economici e amministrativi a carico degli operatori economici, assieme ad una sua lettura sistematica in combinato con la disposizione di cui all'art. 8 che prevede il dimezzamento dei termini di presentazione delle offerte, dovrebbe avvalorare un'interpretazione estensiva, favorevole ad applicare l'esenzione altresì alla presentazione della dichiarazione d'impegno a costituire la garanzia definitiva.

A ciò si aggiunga che l'art. 1, comma 4 prescrive, genericamente, che non dovranno essere richieste "le garanzie provvisorie di cui all'art 93", senza indicare una distinzione tra i vari commi. Se ne ricava che dovrà essere derogato l'intero articolo, salva la possibilità di motivare una scelta diversa.

Procedure di affidamento mediante utilizzo di elenchi di operatori economici preesistenti e principio di rotazione

L'art. 1, comma 2 del D.L. n. 76/2020, come convertito con la legge n. 120/2020, prescrivendo le modalità di affidamento di contratti pubblici sottosoglia nell'affidamento diretto e nella procedura negoziata senza bando, prevede che per l'individuazione degli operatori economici con i quali stipulare il contratto, tanto nell'un caso che nell'altro, si possa ricorrere agli elenchi di operatori economici, sia per lavori che per servizi e forniture.

Il nuovo decreto prevede la possibilità di attingere dagli elenchi per individuare gli operatori economici a cui affidare la commessa pubblica.

La nuova normativa pone la questione di verificare la possibilità di utilizzare elenchi preesistenti all'entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 per espletare le procedure con le nuove modalità di affidamento e dei relativi principi da rispettare nella scelta degli operatori economici.

L'utilizzo di elenchi creati ex novo non pone alcuna questione.

Procedure di affidamento mediante utilizzo di elenchi di operatori economici preesistenti e principio di rotazione

Con riferimento, invece, agli elenchi di operatori economici preesistenti all'entrata in vigore del D.L. semplificazioni, è da ritenersi consentito il loro utilizzo per espletare le procedure di cui all'art. 1 comma 2 del DL medesimo in quanto, la preclusione di tale possibilità farebbe venir meno l'intento semplificatorio ed acceleratorio della normativa in esame.

Tuttavia, laddove le SS.AA. fossero in possesso di elenchi di operatori economici già operativi, è necessario provvedere ad un adeguamento ed aggiornamento degli stessi, al fine di promuovere la massima partecipazione degli operatori economici e consentire ai nuovi iscritti e a quelli già presenti di poter velocemente adeguare il possesso dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.

Si ritiene inoltre che, il carattere di emergenza e la necessità di procedere speditamente alla realizzazione degli interventi contenuti nelle nuove disposizioni, possa giustificare l'integrazione dell'Elenco preesistente con un provvedimento a firma del Dirigente competente.

Procedure di affidamento mediante utilizzo di elenchi di operatori economici preesistenti e principio di rotazione

Resta fermo che, in caso di modifiche apportate ad un elenco preesistente, occorrerà osservare, in primis, i contenuti di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, paragrafi da 5.1.6.a 5.1.11, quali, ad esempio, la pubblicazione di avviso pubblico, sul profilo del committente, per consentire agli operatori economici già iscritti o a quanti volessero iscriversi per la prima volta, di inserirsi per poter essere invitati a procedure per l’affidamento di importi superiori a quelli previsti dall’art. 36 e 157 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le stazioni appaltanti devono assicurare anche il rispetto del principio di rotazione; l’art. 1 del D.L. Semplificazioni infatti, su questo punto, non deroga all’art. 36, comma 1, facendo dunque salvo tale principio. Si rileva innanzitutto che, per le procedure negoziate le nuove disposizioni, a differenza del testo dell’art. 36 del Codice, parlano di rispetto del principio di rotazione solo con riferimento agli inviti e non anche agli affidamenti; si ritiene comunque che, sebbene non citati, la rotazione debba necessariamente riguardare anche tali affidamenti. Quanto alle modalità di applicazione del principio di rotazione si richiamano le linee guida n. 4 di ANAC, oltre agli indirizzi giurisprudenziali che si sono consolidati sul punto ed ai criteri che hanno fissato le singole stazioni appaltanti nei propri regolamenti per gli appalti sottosoglia.

Procedure di affidamento mediante utilizzo di elenchi di operatori economici preesistenti e principio di rotazione

E' importante tuttavia evidenziare che, dopo l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni e il conseguente ampliamento della possibilità di utilizzare gli elenchi di operatori economici per importi superiori a quelli previsti dall'art. 36 del Codice (da un milione di euro fino alla soglia comunitaria, per i lavori; da centomila euro fino alla soglia comunitaria, per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura), il rispetto del criterio di rotazione assume un rilievo sicuramente maggiore rispetto alla situazione "quo ante", imponendo con più forza di evitare "rotazioni discriminatorie": ad esempio l'applicazione del criterio di rotazione in senso strettamente ed esclusivamente numerico (ad esempio non più di tot. inviti nell'anno) dal momento che potrebbe penalizzare taluni operatori economici invitati a procedure di importo modesto e favorire altri invitandoli a procedure di importo più elevato.

Si consiglia, quindi, alle SS.AA. di aggiornare gli eventuali atti regolatori in materia di rotazione previgenti all'entrata in vigore del decreto semplificazioni, adeguandoli alle nuove fasce di importo.

Con riguardo all'applicazione del nuovo principio di territorialità previsto dal DL semplificazioni si osserva che il dato testuale fa riferimento agli affidamenti d'importo superiore ai 150.000 per i lavori e 75.000 euro per servizi e forniture, sicché si potrebbe dubitare della vigenza di tale principio per gli affidamenti diretti.

Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.

L' art. 1, comma 2, lettera b), del decreto semplificazioni definisce le modalità di selezione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate sulla base dei criteri già individuati dalle Linee guida Anac n. 4, introducendo un elemento nuovo, consistente nella “**diversa dislocazione territoriale**” delle imprese invitate.

Così come formulato, tale nuovo “criterio” appare ambiguo e di non agevole lettura. Pertanto, risulta utile individuare il significato che esso assume nel contesto normativo in cui è inserito, e, su questa base, fornire indicazioni operative in ordine alla sua pratica applicazione. Nel silenzio del legislatore, resta comunque ferma la discrezionalità delle amministrazioni di declinare tale criterio. A tal fine, infatti, neanche i dossier del Senato sono di aiuto nel trovare una soluzione interpretativa legislativamente orientata.

La formulazione letterale della disposizione sembra introdurre un ulteriore elemento di cui tenere conto ai fini dell'applicazione del criterio della rotazione degli inviti. Tuttavia, tale opzione ermeneutica è da scartare in quanto le modalità della rotazione, già di per sé macchinose, sono quelle definite da ANAC nelle Linee guida n. 4 (sino a quando non saranno sostituite dalla specifica disciplina dell'emanando regolamento “unico”). La correlazione con il criterio della rotazione, infatti, salvi i casi di procedure negoziate aperte al mercato, comporterebbe un aggravamento dell'attività amministrativa dovendo considerare la diversificazione territoriale anche con riferimento agli affidamenti precedenti, in contrasto con l'esigenza di velocizzare le procedure di aggiudicazione.

Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.

La disposizione in oggetto avrebbe piuttosto introdotto il concetto della “diversa dislocazione territoriale” quale criterio per la selezione delle imprese da invitare attenuando in parte l’ampia discrezionalità di cui gode la stazione appaltante nella scelta degli operatori economici. Resta fermo che tale criterio potrà trovare applicazione solo laddove la stazione appaltante scelga di operare una riduzione del numero dei concorrenti da invitare rispetto alle manifestazioni di interesse pervenute, oppure laddove scelga gli operatori da invitare da appositi elenchi precostituiti.

Non è chiaro se la finalità della disposizione sia da intendersi in senso estensivo od in senso restrittivo; tuttavia, tenuto conto della natura emergenziale e derogatoria del Decreto semplificazioni, si può ragionevolmente ritenere che la disposizione consenta di favorire le imprese localizzate sul territorio nel quale eseguire l’appalto, evitando al contempo la concentrazione territoriale degli inviti ed affidamenti che potrebbero determinare una chiusura del mercato in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento e di non discriminazione richiamati dallo stesso disposto di cui all’art. 1 del D.L. 76/2020.

Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.

In tal senso, il nuovo concetto posto dal legislatore dovrebbe essere interpretato avuto riguardo alla sua collocazione sistematica all'interno di una disciplina derogatoria in coerenza con il presupposto delle misure previste, che, in via transitoria, giustifica il significativo ampliamento dei margini di semplificazione delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, al fine di velocizzare gli investimenti e contrastare le ricadute negative sull'economia e sui livelli occupazionali determinate dall'emergenza sanitaria da Covid-19 tuttora in atto. Tale presupposto rileva, pertanto, sotto un duplice profilo: quello del rilancio dell'economia e quello dell'impatto della pandemia sulle stesse modalità di svolgimento delle procedure di affidamento e della successiva esecuzione dei contratti, visto che, soprattutto nelle fasi più acute dell'emergenza, le principali misure di contenimento hanno imposto una forte limitazione agli spostamenti nel territorio.

Ne segue che, come sopra rilevato, la stessa emergenza sanitaria in atto e le esigenze di accelerazione delle procedure di affidamento in questa peculiare e straordinaria fase congiunturale, possono giustificare la valorizzazione della presenza di imprese del territorio ed in particolare un rafforzamento delle misure volute dal legislatore euro unitario e nazionale atte a facilitare e garantire una adeguata partecipazione di quelle appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese.

Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.

Il criterio, così inteso, risponderebbe alle esigenze emergenziali dettate dall'art. 1 del D.L. semplificazioni, facilitandone gli obiettivi, in ragione degli effetti positivi che la selezione degli OE in ambito territoriale produrrebbe sul tessuto imprenditoriale locale con ricadute economiche positive e conseguente rilancio dell'economia del territorio, sulle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria riducendo gli spostamenti, sulle difficoltà logistiche ed organizzative (che incontrerebbero soprattutto le PMI nell'organizzazione d'impresa a distanza) sui costi di organizzazione dell'Impresa, sulla valorizzazione della "filiera corta" in osservanza ai principi di cui all'art. 18 della Direttiva 24/2014, relativamente all'integrazione degli aspetti ambientali negli appalti.

In merito all'individuazione dell'ambito territoriale rilevante ai fini del rispetto della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, in assenza di indicazioni normative, l'interpretazione letterale orienterebbe la Stazione appaltante ad affidarsi all'elencazione di cui all'art. 114 della Costituzione che suddivide l'Italia nei diversi livelli di dislocazione territoriale: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato.

Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.

La dislocazione per livelli territoriali, come definita dall'art. 114 Cost., potrà essere declinata (con alcuni temperamenti determinati dal luogo geografico di esecuzione del contratto) alla luce degli obiettivi del decreto semplificazione che all'art. 1 così recita *“Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19”* delle disposizioni a tutela delle P.M.I., delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale COVID -19 i cui Protocolli condivisi di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, è bene ricordarlo, sospendevano od annullavano le trasferte dei lavoratori.

Nell'attuale contesto normativo la stazione appaltante potrà, quindi, delimitare l'ambito territoriale, in base alla sede legale e/o operativa dell'impresa, da valutarsi in maniera proporzionale al valore dell'appalto tenuto conto del luogo di esecuzione del contratto d'appalto.

In particolar modo, per i contratti aventi un valore non rilevante rispetto alla soglia di interesse comunitario, per i quali, tenuto conto della natura dell'appalto (es. lavori, servizi di manutenzione, e altri servizi in cui assumono rilevanza i costi organizzativi legati allo spostamento e alla distanza territoriale), la distanza dal luogo di esecuzione inciderebbe sulle spese generali in modo significativo, la distanza della sede legale o operativa dell'impresa assume una rilevanza essenziale.

Indicazioni operative sul nuovo criterio della dislocazione territoriale.

In tali casi, risulta evidente che costi di trasferta, pasti, pernottamento e organizzazione ex novo della rete dei fornitori e subappaltatori in un territorio non usuale per l'appaltatore, configurano un'idoneità operativa non competitiva rispetto a ditte radicate sul territorio, con la necessità di erodere il margine di utile potenziale al fine di poter formulare un ribasso competitivo con gli altri operatori economici, arrivando fino alla riduzione della qualità delle lavorazioni al fine di non eseguire le prestazioni in perdita e comunque ridurre gli spostamenti di personale in un contesto emergenziale complicato.

Pertanto, nello specifico, minore sarà il valore economico dell'appalto, più ristretto potrà essere l'ambito territoriale in cui la stazione appaltante potrà scegliere gli operatori economici da invitare alla procedura al fine di garantire la qualità delle prestazioni, salvaguardando il contenimento delle spese generali in un range tra il 13% e il 17% del valore delle prestazioni e garantendo il legittimo utile all'appaltatore.

Per quanto riguarda invece il luogo di esecuzione del contratto, l'ambito territoriale da selezionare potrà essere valutato anche in relazione all'area geografica di riferimento (es. area confinante con una o più Regioni).

Altro elemento che può essere preso in considerazione è la valutazione della presenza di una "rilevanza transfrontaliera all'affidamento" dell'appalto, aspetto che assume rilevanza solo qualora il luogo d'esecuzione sia situato in un'area geografica vicina a paesi esteri e l'importo dell'appalto sia comunque pari o superiore a un milione di Euro, atteso che detto importo non raggiunge il 20% della soglia comunitaria.

I criteri di aggiudicazione nei servizi di architettura e ingegneria e nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Decreto-legge Semplificazioni, come convertito dalla Legge n. 120/2020, ha previsto l'innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, da 40.000,00 euro (quale prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016) a 75.000,00 euro.

Relativamente ai criteri di aggiudicazione, l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, in riferimento alle sole procedure negoziate disciplinate dal comma 2, lett. b) dello stesso art. 1 (ossia di importo pari o superiore a 75.000,00 euro) rimette alla Stazione appaltante la facoltà di scelta tra il prezzo più basso e l'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Legge di conversione del D.L. n. 76/2020, fa salvo, sempre solo in riferimento alle procedure negoziate disciplinate dal comma 2, lett. b) del citato art. 1, il disposto dell'art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede, alla lett. b), l'obbligo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e per gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale – di importo pari o superiore a 40.000,00 euro.

I criteri di aggiudicazione nei servizi di architettura e ingegneria e nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016.

Dalla lettura combinata del comma 1 e del comma 3 del D.L. Semplificazioni in esame risulta evidente che, lo stesso non ha provveduto ad adeguare, nell'ambito del predetto art. 95, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, la soglia dell'affidamento diretto dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale, quale prevista dall'art. 1, comma 2, lett. a) del citato D.L. e precisamente da 40.000,00 euro a 75.000,00 euro.

Appare quindi opportuno effettuare una lettura sistematica del predetto art. 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, tenuto conto della ratio del D.L. Semplificazioni, e in coerenza con la previsione di cui all'art. art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, che ha innalzato la soglia dell'affidamento diretto da euro 40.000,00 ad euro 75.000,000, anche per i servizi di ingegneria e architettura e per l'attività di progettazione, peraltro in deroga espressa all'art. 157, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Da una prima analisi della normativa in esame si rileva che le SS.AA. sono obbligate ad utilizzare il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – di cui all'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 - per i servizi di ingegneria e architettura e per altri servizi di natura tecnica ed intellettuale – per gli affidamenti di importo pari o superiore a 75.000,00 euro, ravvisandosi, al di sotto del predetto limite di valore, un'ipotesi di affidamento diretto, per il quale non vengono in considerazione criteri di aggiudicazione.

I criteri di aggiudicazione nei servizi di architettura e ingegneria e nelle ulteriori ipotesi di cui all'art. 95, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di affidamento diretto, l'individuazione dell'affidatario può avvenire, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3 del D.L. Semplificazioni, sulla base della determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare, le ragioni di tipo qualitativo ed economico poste a fondamento dell'individuazione dell'aggiudicatario.

L'interpretazione sopra esposta si ritiene altresì applicabile alle ulteriori ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) e b-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, con conseguente obbligo di utilizzo dell'o.e.p.v. basata sul miglior rapporto qualità/prezzo per le seguenti tipologie di beni e servizi:

a) servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'art. 50 del citato D.Lgs.;

b-bis) servizi e forniture, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo; solo ove i predetti contratti siano di importo superiore al predetto limite di valore di 75.000,00 euro, rimanendo al di sotto del predetto limite utilizzabile l'affidamento diretto, da espletarsi secondo il dettato del su citato art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Rapporti tra procedure ordinarie e procedure derogatorie

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. Decreto «Semplificazioni» prevede alcune procedure derogatorie rispetto alle procedure ordinarie di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e (di seguito Codice).

In particolare, tali deroghe, quali previste dall'art. 1, comma 1, del citato D.L. Semplificazioni, ineriscono le procedure sotto soglia comunitaria, riducendo a due - affidamento diretto e procedura negoziata senza pubblicazione di bando - le tipologie di affidamento, rispetto alle quattro previste dal Codice (affidamento diretto, affidamento diretto previa consultazione del mercato, procedura negoziata senza pubblicazione di bando, procedura aperta) e, specificamente, come previsto dal successivo comma 2, lett. a) e b) del medesimo art. 11.

La su citata norma, dal punto di vista letterale, limita alle indicate ipotesi derogatorie, le modalità procedurali per gli affidamenti rientranti nei sopra riportati limiti di valore, in quanto, prevede che le deroghe “si applicano” per le procedure il cui atto di avvio (o atto equivalente) sia adottato entro il 31 dicembre 2021, e non contiene il richiamo alle procedure ordinarie, quale previsto dall'art. 36, comma 2 del Codice.

Rapporti tra procedure ordinarie e procedure derogatorie

Ciò posto, occorre chiedersi se le Stazioni appaltanti possano applicare – durante il periodo temporale di vigenza della su richiamata normativa - le procedure ordinarie anziché quelle in deroga, nell’ottica di favorire la trasparenza e la più ampia partecipazione degli operatori, in modo da coniugare l’efficienza con la legalità e la tutela della concorrenza.

A tal proposito occorre considerare, in primo luogo, che le predette procedure in deroga trovano il loro fondamento nella ragione ispiratrice del citato D.L. Semplificazioni -quale prevista nella relativa Relazione Illustrativa al Parlamento- ossia nella necessità e urgenza di realizzare un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici nell’ottica di contrastare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica provocata dal Covid-19, senza costituire un pregiudizio per i presidi di legalità.

Occorre poi operare una lettura della disciplina in esame che tenga conto del contesto normativo in cui è inserita, ed in particolare dell’art. 36 comma 1 del Codice – non derogato dal su citato art. 1, comma 1 del D.L. Semplificazioni – che prevede il rispetto nelle procedure sotto-soglia, oltre che del principio di rotazione, dei principi di cui all’art. 30, comma 1 del Codice (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, ma anche libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità).

Rapporti tra procedure ordinarie e procedure derogatorie

Tali richiamati principi, tutt'ora pienamente vigenti, non solo non ostano all'espletamento di procedure ordinarie ma anzi, costituiscono diretta declinazione dei principi di *favor participationis*, concorrenza e parità di trattamento.

Non risultano peraltro abrogate dal citato D.L. n. 76/2020 le disposizioni del Codice che disciplinano le procedure ordinarie. Il legislatore con l'entrata in vigore del decreto semplificazioni, ha attribuito interesse preminente all'esigenza di accelerare gli affidamenti ed incentivare gli investimenti. Tenuto necessariamente conto di quanto sopra, **si ritiene che le stazioni appaltanti potranno procedere all'affidamento dei contratti sottosoglia anche tramite procedure ordinarie (aperte o ristrette), purché ciò avvenga previa motivazione da parte della SA nonché nel rispetto dei tempi scanditi in maniera espressa dal D.L. semplificazioni e degli obiettivi di velocizzazione perseguiti dal legislatore con la citata normativa emergenziale ed in particolare:**

- ✓ **il rispetto del principio di non aggravamento;**
- ✓ **il rispetto dei termini di conclusione del procedimento previsto;**
- ✓ **il rispetto degli obiettivi di incentivazione degli investimenti e di argine alle ricadute economiche negative seguite all'emergenza COVID.**

Rapporti tra procedure ordinarie e procedure derogatorie

A supporto di quanto sopra si rammenta che in tal senso si è espressa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione con il parere del 4 agosto 2020, nonché il Servizio Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Parere n. 735/2020.

In ordine, poi, all'indicazione di motivare, si veda un riscontro fornito dalla Corte dei conti Sez. Veneto (delibera 121/2020) che ribadisce la necessità di motivare una scelta differente da parte della SA nella determina a contrarre.

Si aggiungano poi alcune considerazioni di ordine pratico che potrebbero indurre le SS.AA. a optare per l'utilizzo delle procedure ordinarie, rispetto a quelle previste dal D.L. semplificazioni tra cui la possibile riduzione dei tempi. Si pensi, ad esempio, all'inversione procedimentale, alla riduzione dei termini di pubblicazione del bando di gara, aperto a tutti gli interessati in possesso dei requisiti ivi previsti, senza dover espletare alcuna preventiva indagine di mercato o individuare i criteri da utilizzare per scegliere i soggetti da invitare alle procedure in deroga, secondo il principio della rotazione.

Rapporti tra procedure ordinarie e procedure derogatorie

Qualora si opti per l'utilizzo della procedura ordinaria, ulteriore questione da analizzare afferisce i termini di conclusione dell'affidamento previsti dal decreto.

Su questo punto si precisa che il D.L. semplificazioni sembra legare il rispetto dei tempi espressamente indicati alle soglie di importo individuate e non alle procedure utilizzate.

In breve: **due mesi per affidamenti di servizi inferiori a 75.000 Euro e di lavori di importo inferiore a 150.000; quattro mesi per appalti di importo importi superiore a tali soglie e inferiori alla soglia comunitaria.**

Al fine di rispettare i suddetti termini, si precisa che restano ferme le semplificazioni introdotte nel decreto, tra cui in particolare:

1. la possibilità di effettuare l'inversione procedimentale;
2. è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
3. le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;

Rapporti tra procedure ordinarie e procedure derogatorie

4. si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50/2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

Da ultimo, si precisa che nel caso di utilizzo delle procedure ordinarie, non troveranno applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 1. del D.L. semplificazioni. Quindi, in tal caso, non troveranno applicazione:

- a) l'estensione dell'esclusione automatica anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- b) la deroga alle richieste delle garanzie di cui all'art. 93 del Codice.

Infatti, l'art. 1 comma 4 stabilisce che tale prescrizione trova applicazione “per le modalità di affidamento di cui al presente articolo”. Se ne ricava che tali deroghe non possano operare in caso di mancato utilizzo delle procedure disciplinate all'art. 1, quindi laddove la stazione appaltante decida di utilizzare le procedure ordinarie.

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Il D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/20, ha previsto agli articoli 1 e 2 una diversa disciplina degli affidamenti, con la finalità di rilanciare gli investimenti pubblici.

Il legislatore, nel definire l'ambito applicativo del D.L. Semplificazioni, si è discostato dalla tecnica legislativa utilizzata in occasione di altre modifiche alla normativa sulla contrattualistica pubblica. Ed invero, fino ad oggi il Legislatore aveva individuato quale momento di applicazione delle modifiche normative il riferimento *“alla pubblicazione del bando di gara o avviso e la spedizione delle lettere di invito”* a presentare offerta.

La nuova formulazione utilizzata nel D.L. Semplificazioni, invece, prevede **quale momento di riferimento per l'individuazione dell'applicazione della normativa in esame “la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente”, purché adottato entro il 31 dicembre 2021.**

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Chiarito questo primo aspetto, essenziale per determinare il perimetro oggettivo del decreto in esame, preme poi fornire indicazioni in ordine all'ulteriore fondamentale novità riguardante l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente che dovrà avvenire entro il termine di:

- ✓ **2 mesi o 4 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, per gli affidamenti i cui all'articolo 1 (affidamenti sottosoglia);**
- ✓ **entro il termine di 6 mesi per gli affidamenti di cui all'articolo 2 (affidamenti soprasoglia).**

Sotto questo profilo, si rileva che, mentre nella disposizione relativa all'ambito di applicazione del D.L. si fa espresso riferimento alla determina a contrarre o ad altro atto equivalente, nella disposizione relativa alla definizione dei termini di conclusione delle procedure, invece, non vi è la medesima formulazione, bensì vi è un generico riferimento alla “**data di adozione dell'atto di avvio del procedimento**”.

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURE DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Si pone quindi la necessità, ai fini del rispetto del termine, di individuare, per ciascuna delle procedure previste dal D.L. Semplificazioni, l'atto di avvio del procedimento e di aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente, tenendo conto che **il procedimento amministrativo finalizzato alla stipula del contratto d'appalto è un procedimento complesso che, in relazione alle diverse procedure di scelta del contraente (affidamento diretto, procedura negoziata, procedura aperta ecc.), è composto da più fasi e sub-procedimenti amministrativi.**

Giova a tal fine ricordare che anche l'art. 32 del D.Lgs 50/2016, nel determinare le fasi della procedura di affidamento, prevede al comma 2 che *“Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte...”*. Il legislatore del 2016 non aveva, quindi, individuato nella determina a contrarre l'atto di avvio del procedimento in quanto questa deve essere adottata “prima dell'avvio”, volendo con ciò affermare che l'avvio vero e proprio avviene solo con un atto successivo, avente valenza verso l'esterno, verso terzi, e non con la determina a contrarre che ha valenza interna all'amministrazione.

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURE DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Procedura art. 1, comma 2, lett. b)

In riferimento alle procedure di cui all'articolo 1 del D.L., nel caso della procedura negoziata senza bando, tenuto conto della definizione di cui all'art. 3 comma 1, lettera uuu del D.lgs 50/20162 («*procedure negoziate*», *le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto*»), l'atto di “avvio” della procedura, per il calcolo del termine per pervenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente (dies a quo), è da rinvenire nell'invio della lettera di invito agli operatori economici precedentemente individuati. **Dunque, il termine di 4 mesi decorre dal momento dell'invio della lettera di invito, sia nel caso in cui l'individuazione degli operatori economici avvenga a seguito di indagine di mercato sia nel caso di utilizzo degli elenchi precostituiti.**

L'indagine di mercato è, infatti, propedeutica alla fase di negoziazione vera e propria; dunque, per tale ragione, si ritiene che sia esclusa dal sub-procedimento amministrativo finalizzato all'individuazione del contraente della P.A.; analoghe argomentazioni valgono nel caso in cui l'individuazione degli operatori economici avvenga tramite elenco.

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURE DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Anche l'ANAC, nella delibera 413 dell'8 maggio 2019, ritiene che “In base alla lettura congiunta del citato art. 36 del Codice e delle Linee guida ANAC n. 4, si può rilevare che, nel caso in cui la stazione appaltante faccia ricorso ad una procedura negoziata, preceduta dalla pubblicazione di un avviso di indagine di mercato, la procedura di scelta del contraente è strutturata in due fasi (la fase preliminare di manifestazione di interesse o cd. prequalifica e quella di formulazione dell'offerta), le quali, ancorché legate da un nesso di stretta strumentalità sono, tuttavia, autonome, dal momento che **solo con la trasmissione della lettera di invito si instaura una relazione giuridicamente vincolante tra l'operatore economico e la stazione appaltante, facendo acquisire al primo la qualità di “candidato”** alla procedura (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. bb) del Codice) nonché di “offerente” (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. bb) **ovvero di soggetto che, mediante la presentazione dell'offerta, assume un effettivo e concreto impegno nei confronti della stazione appaltante anche sotto l'aspetto della modalità di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto**” (cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, 23 luglio 2018, n. 259, nonché TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 14 marzo 2019, n. 1431, secondo la quale “*la fase esplorativa e la fase di vera e propria competizione – o di gara ancorché con procedura negoziata – devono essere tenute nettamente distinte*” dal momento che nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse “**non vi è ancora alcuna selezione tra i partecipanti e l'interesse perseguito è solo di tipo esplorativo**”).

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURE DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, *“la c.d. fase di prequalifica, costituisce una fase preliminare, prodromica alla gara vera e propria, mediante la quale la stazione appaltante si limita a verificare la disponibilità del mercato e, quindi, ad individuare la platea dei potenziali concorrenti da invitare alla procedura di affidamento in senso proprio mentre solo in fase di presentazione delle offerte è necessario provare in concreto la sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo ai soggetti invitati”* (Cons. Stato, sez. IV, 3 luglio 2014, n. 3344; nonché TAR Campania, Napoli, sez. I, 24 gennaio 2018, n. 481).”

La procedura si conclude con l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. n. 50/2016, con il quale si procede all’individuazione definitiva del contraente.

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURE DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Affidamenti di cui all'art.1, comma 2, lett a)

In relazione agli affidamenti diretti di cui all'art. 1 comma 2 lett. a), sulla base delle considerazioni sopra svolte, l'atto di avvio del procedimento da prendere in considerazione per la decorrenza del termine massimo stabilito dal D.L. per pervenire all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente (di due mesi) è da rinvenire nell'invio della richiesta di offerta all'operatore economico scelto con o senza previa richiesta di preventivi a più operatori economici.

La procedura si conclude con l'adozione della determina a contrarre o atto equivalente di cui all'art. 32, comma 2 ((...)la procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti". oppure con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5 (La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione") del Codice dei contratti pubblici.

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Affidamenti di cui all'art. 2

Nel caso di procedura aperta, sulla base della definizione di cui all'art. 3 comma 1, lettera sss) «*le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta*» e dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016 ove si prevede che “*qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara*”, l'atto di avvio del procedimento che consente agli operatori di poter presentare offerta è la pubblicazione del bando o avviso di indizione di gara.

La procedura anche in questo caso si conclude con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 5, con il quale si procede all'aggiudicazione o all'individuazione definitiva del contraente.

LE MODIFICHE ALLE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA E LE RESPONSABILITÀ DEL RUP. I TERMINI DI AFFIDAMENTO: INDICAZIONI SUL DIES A QUO E DIES AD QUEM PER CONCLUDERE LA PROCEDURA

Box Riepilogativo (dies a quo e dies ad quem)

1) AFFIDAMENTO DIRETTO

AVVIO (dies a quo): data di invio della richiesta di offerta all'operatore economico.

CONCLUSIONE (dies ad quem): provvedimento ai sensi art. 32, co. 2 o ai sensi dell'art. 32 co. 5 del d.lgs. 50/2016.

2) PROCEDURA NEGOZIATA

AVVIO (dies a quo): data di invio della lettera di invito agli operatori economici individuati tramite elenco o a seguito di indagine di mercato.

CONCLUSIONE (dies ad quem): provvedimento ai sensi art. 32, comma 5 D.Lgs 50/2016.

3) PROCEDURA APERTA

AVVIO (dies a quo): data invio del bando alla GUCE.

CONCLUSIONE (dies ad quem): provvedimento ai sensi art. 32, comma 5 D.Lgs 50/2016.

LA STIPULA DEL CONTRATTO

Il legislatore, sempre con la medesima finalità, è intervenuto con gli articoli 4 e 8 del D.L. Semplificazioni apportando modifiche alla fase di stipula dei contratti. In particolare, con l'art. 4 della Legge 120/2020, è stata introdotta una modifica all'art. 32 del d.lgs. n. 50/16 prevedendo che, divenuta efficace l'aggiudicazione, la stipula dovrà aver luogo entro i successivi 60 giorni.

Il legislatore ha poi rafforzato la cogenza di quanto sopra, prevedendo che un diverso termine stabilito nel bando o nell'invito, oppure concordato con l'aggiudicatario, deve trovare giustificazione nell'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Infatti, è stato previsto che il mancato rispetto del termine suindicato deve essere motivato con specifico riferimento *“all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto”*.

“Non costituisce giustificazione per la mancata stipula la pendenza di un ricorso giurisdizionale, salvo non sia stata disposta o inibita la stipulazione del contratto”.

Il legislatore è così intervenuto sulla diffusa problematica derivante dalla proposizione di ricorsi giurisdizionali avverso le aggiudicazioni che, di fatto, comportano un differimento nella stipula dei contratti fino alla definizione della lite, almeno in primo grado. Tale problematica rileva soprattutto in considerazione delle conseguenze in termini di responsabilità in caso di soccombenza dell'amministrazione.

LA STIPULA DEL CONTRATTO

In relazione a ciò, il legislatore ha previsto per le stazioni appaltanti la facoltà di stipulare contratti di assicurazione della propria responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.

Tale previsione risulta di non immediata applicazione, in quanto anche l'individuazione della compagnia assicuratrice si configura come affidamento di un servizio ai sensi del Codice dei contratti pubblici; conseguentemente, richiede tempo per l'espletamento della procedura, non risolvendo la problematica. Ne deriva che le stazioni appaltanti dovranno trovare un'altra soluzione per rispettare tale previsione.

Orbene, se non è stata inibita dal giudice la stipula del contratto, il termine dei 60 trova piena applicazione; **al fine, quindi, di non incorrere in responsabilità, si ritiene che una strada percorribile sia quella di prevedere, all'interno del contratto, ai sensi art. 1353 del codice civile, una condizione risolutiva espressa in caso di soccombenza della S.A.**

LA STIPULA DEL CONTRATTO

Nel caso di avveramento della condizione risolutiva, al fine - ove possibile- di preservare, in caso di soccombenza, il diritto all'esecuzione delle prestazioni del soggetto ricorrente, occorre disciplinarne anche gli effetti in relazione all'ambito dei lavori, forniture e servizi, all'oggetto del contratto e alle condizioni di esecuzione.

Laddove ciò non sia possibile, occorre, nel dare esecuzione al contratto, trovare modalità che preservino, in caso di soccombenza, il diritto all'esecuzione da parte del nuovo aggiudicatario (questo soprattutto laddove l'aggiudicazione avvenga con il criterio qualità/prezzo).

La modifica apportata all'art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016, dall'art. 8 del D.L. in esame, è una modifica a regime e, dunque, espleta i suoi effetti su tutti gli affidamenti anche esaurito il periodo temporale di vigenza del D.L. semplificazioni.

Questa disciplina deve essere poi collegata alla previsione, di cui all'art. 1, comma 1 della L. 120/2020 secondo la quale “la mancata stipula del contratto o il tardivo avvio dell'esecuzione del contratto possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dalla procedura (mancata stipula) o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento (tardivo avvio dell'esecuzione) che viene dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante”.

Quest'ultima previsione accentua maggiormente le problematiche applicative, soprattutto per gli appalti di lavori disciplinati, per gli affidamenti sottosoglia, da tale disposizione.

LA STIPULA DEL CONTRATTO

Box Riepilogativo

La stipula del contratto, in base all'art. 32 comma 8 del Codice, deve avvenire entro 60 giorni dall'aggiudicazione efficace.

Le stazioni appaltanti possono stabilire un diverso termine di stipula solo ove lo stesso sia giustificato all'interesse alla sollecita esecuzione del contratto. Il termine diverso è stabilito nel bando o nell'invito a offrire, motivandone le ragioni nel provvedimento di indizione. Un termine diverso può essere concordato con l'aggiudicatario motivandone le ragioni nel provvedimento di aggiudicazione efficace.

Il mancato rispetto del termine deve essere motivato con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutato ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente.

Secondo il novellato art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, non costituisce giustificazione per la mancata stipula la pendenza di un ricorso giurisdizionale se non sia stata disposta o inibita la stipula, mentre rimane invariata la disciplina, prevista dal comma 11 del medesimo articolo 6, qualora sia stata presentata o accolta istanza cautelare.

Il rigetto dell'istanza cautelare non costituisce giustificazione per la mancata stipula del contratto. Ne consegue che l'Amministrazione, nell'ipotesi in cui il Giudice respinga l'istanza cautelare ovvero il ricorrente rinunci alla medesima al fine di ottenere la fissazione dell'udienza di merito, non può sospendere il procedimento di gara per attendere l'esito del giudizio ma deve procedere fino alla stipula del contratto.

LA STIPULA DEL CONTRATTO

Segue: Box Riepilogativo

In caso di stipula in pendenza di ricorso, dovrà essere inserita nel contratto una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di esito sfavorevole del ricorso medesimo. Occorrerà definire tale clausola in riferimento al tipo di provvedimento impugnato, disciplinando anche le conseguenze economiche della eventuale risoluzione del contratto.

La norma in esame prevede che la stazione appaltante possa stipulare un contratto di assicurazione specifico per la responsabilità civile derivante dalla stipulazione del contratto ovvero dalla decisione di sospendere o proseguire l'esecuzione del medesimo.

Nel caso in cui la mancata stipula del contratto o il tardivo avvio dell'esecuzione siano imputabili all'operatore economico, costituendo gli stessi causa di esclusione dalla procedura (mancata stipula) o di risoluzione di diritto del contratto per inadempimento (tardivo avvio dell'esecuzione) la stazione appaltante.

LA STIPULA DEL CONTRATTO

Art.32, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016: “ Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva.

L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda

cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare”

L'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

Il legislatore all'art. 8, comma 1, del D.L. 76/2020 ha previsto quale misura temporanea da applicarsi alle procedure *“pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021”* che *“ è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via di urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 , del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.”*

La norma introduce, quindi, per le procedure di affidamento già avviate alla data del 17 luglio 2020 per le quali non era ancora scaduto il termine per presentare le offerte e per quelle avviate successivamente al 17 luglio e fino al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione ad effettuare la consegna in via d'urgenza, anche al di fuori della sussistenza dei presupposti previsti dall'art 32 comma 8.

L'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

In particolare, è sempre autorizzata l'esecuzione anticipata nelle more dell'effettuazione dei controlli sia sui requisiti di ordine generale (art. 80), sia sui criteri di selezione stabiliti per la partecipazione alla gara (requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali art 83) e, quindi, dopo l'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 32, comma 5.

L'applicazione di tale previsione pone alcuni interrogativi derivanti dalla necessità di prevedere una specifica disciplina nella documentazione di gara per regolare l'ipotesi in cui i controlli diano esito negativo e, pertanto, non sia possibile pervenire all'aggiudicazione efficace della prestazione all'operatore economico ed alla stipula del contratto.

Il legislatore ha ricondotto tali ipotesi nell'ambito dell'art. 32, comma 8; pertanto, nel caso in cui non sia possibile dichiarare efficace l'aggiudicazione e procedere alla stipula del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e si disporrà il mero rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore Lavori o per l'esecuzione delle prestazioni espletate su ordine del Direttore dell'Esecuzione.

L'ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

Ulteriori aspetti da disciplinare attengono ai tempi dei pagamenti delle prestazioni eseguite e alla costituzione delle garanzie per i lavori delle polizze assicurative previste dall'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

In relazione ai pagamenti, in analogia alla disciplina di cui all'art. 163 del Dlgs 50/16 per i lavori in somma urgenza, potrebbe essere previsto il pagamento delle prestazioni eseguite solo dopo l'esito dei controlli sui requisiti e, in mancanza di esito favorevole procedere al rimborso delle spese sostenute, come previsto dall'art. 32, comma 8, che dovranno essere quantificate dalla stazione appaltante non corrispondendo al pagamento per intero della prestazione svolta sulla base del corrispettivo indicato in offerta.

L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Un altro aspetto di cui occorre tener conto è l'anticipazione del prezzo, anche a seguito della modifica apportata all'art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016 dall'art. 91, comma 2, decreto-legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020 che ha previsto che *“Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione”*.

Si ricorda che l'anticipazione può essere incrementata fino al 30% per le procedure indette entro il 30 giugno 2021, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 della legge n. 77 del 2020.

A seguito delle modifiche apportate all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici, l'anticipazione è consentita anche in caso di consegna in via di urgenza ai sensi art. 32, comma 8.

L'ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

L'ipotesi introdotta con il DL Semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020, attiene invece ad una consegna in via di urgenza in base ad una aggiudicazione “ancora non efficace”, in quanto effettuata nelle more dell'espletamento dei controlli.

Considerata la predetta diversa circostanza, potrebbe prevedersi che l'anticipazione sia consentita nei casi in cui la consegna in via di urgenza avvenga dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, mentre nel caso di consegna in via di urgenza ai sensi art. 8 comma 1 lett. a) del DL semplificazioni la stessa potrà essere effettuata solo dopo l'espletamento dei controlli e quindi ad aggiudicazione efficace.

In relazione alla garanzia e alle polizze assicurative, le stesse andrebbero costituite prima di effettuare la consegna in via di urgenza al fine di garantire la stazione appaltante in ordine alla corretta esecuzione del contratto con un conseguente onere a carico dell'aggiudicatario.

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

La stringente disciplina dei termini procedurali è suscettibile di produrre effetti anche sotto il profilo della responsabilità del RUP.

In tal senso, l'art. 1, comma 1, ultimo periodo della L. 120/2020 prevede: *“Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”*.

La disposizione in esame, pertanto, impone più che mai al RUP una condotta solerte e proattiva, volta a ottimizzare l'economia dei tempi procedurali, adottando gli accorgimenti e/o i provvedimenti più opportuni, a seconda del caso concreto, per circoscrivere al massimo la durata delle singole fasi subprocedimentali.

Va tuttavia tenuto presente che il procedimento di gara d'appalto, in quanto procedimento complesso, si articola al suo interno in “endo” e “sub-procedimenti” la cui durata è spesso sottratta alla disponibilità del RUP (**si pensi ad esempio all'attività della Commissione nella valutazione dell'oepv, al subprocedimento di valutazione dell'anomalia dell'offerta o ancora alla valutazione della congruità dei costi del personale**).

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

E' evidente pertanto che non sarà ascrivibile al RUP il protrarsi dei tempi procedurali nelle ipotesi in cui l'incidenza temporale sia riconducibile a fasi il cui dominus è un soggetto distinto.

Si sottolinea come sia prevista anche la responsabilità del RUP (o del Dirigente nel caso in cui questo non coincida col RUP) in caso di mancato rispetto dei termini prescritti per la stipula del contratto.

Con la modifica dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016 il legislatore ha previsto che **“La mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto e viene valutata ai fini della responsabilità erariale e disciplinare del dirigente preposto”**.

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

L'aggravio di responsabilità per il RUP conseguente alla previsione di stringenti termini procedurali risulta 'calmierato' da un'altra disposizione introdotta dal decreto Semplificazioni convertito, con la Legge 120/2020.

L'art. 21 della L. 120/2020 rubricato "Responsabilità erariale" prevede infatti:

“1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: *«La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso»*.

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.”

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

Da una lettura coordinata delle norme sembra che il RUP/Dirigente possa essere valutato ai fini della responsabilità erariale ogni qualvolta compia, consapevolmente, un'azione che rappresenti un reato (dolo) oppure ogniqualvolta ometta di compiere delle azioni per colpa grave o per dolo.

Infatti, nella Relazione illustrativa del Decreto semplificazioni è previsto che, fino al 31 dicembre 2021, si limita la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di “non fare” (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo.

Schematicamente:

- per i danni cagionati da azione: si risponde solo per dolo;
- per i danni cagionati da omissione o inerzia: si risponde per colpa grave e dolo.

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

Nella sistematica della responsabilità amministrativa per danno erariale e dei rispettivi elementi costitutivi, oltre agli elementi oggettivi del fatto e del danno (inteso come diminuzione patrimoniale o violazione dei principi/valori fondamentali della contabilità pubblica) e del rapporto di causalità, è richiesto l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave.

Con riferimento all'elemento soggettivo del dolo, è da osservare che la modifica apportata dal primo comma dell'art. 21 della L. 20/1994 comporta una limitazione di responsabilità in capo ai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La norma, infatti, superando l'oscillazione interpretativa che da tempo caratterizzava la giurisprudenza contabile, chiarisce che il dolo deve essere riferito all'evento dannoso in chiave penalistica e non in chiave civilistica (così la Relazione illustrativa). Come affermato dalle sezioni riunite della Corte dei Conti, la norma riecheggia l'art. 43 c.p. il quale prevede la espressa volontà dell'evento dannoso o pericoloso (Audizione della Corte dei Conti sul disegno di legge n. 1883, decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”).

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

Pertanto, a seguito della riforma, qualora il RUP fosse coinvolto in un giudizio di responsabilità a suo carico, potrà essere chiamato a rispondere delle conseguenze derivanti dal suo comportamento solo nell'ipotesi in cui si dimostrasse non solo la consapevole violazione degli obblighi di servizio ma anche la specifica volontà di provocare un danno erariale nei confronti della pubblica amministrazione.

Gli effetti della norma appena introdotta si apprezzano, dunque, sotto un profilo processuale poiché comportano, da un lato, l'aggravamento dell'onere probatorio in capo a chi è chiamato a dimostrare l'intenzionalità del comportamento potenzialmente foriero della responsabilità e, dall'altro, una corrispondente posizione di maggior favore in capo al soggetto convenuto in giudizio.

La giurisprudenza offre una serie di specifiche proposizioni ai fini della corretta qualificazione dell'elemento soggettivo della colpa grave, necessaria ai fini dell'addebito di responsabilità erariale

(cfr. Corte Conti Abruzzo sez. reg. giurisd. - 03/05/2017, n. 48). Essa è configurata nella "negligenza intollerabile" o "trascuratezza imperdonabile" ai propri doveri di servizio, cioè il non aver osservato non tanto la diligenza "media", quanto la diligenza "minimale" che nella stessa situazione era lecito attendersi anche dal soggetto meno preparato e meno scrupoloso.

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

Si ritiene di poter ipotizzare un possibile rischio di danno erariale nel caso, ad esempio, di:

– perdita di finanziamenti comunitari, statali o regionali, per mancato rispetto dei termini di conclusione della selezione del contraente previsti dai provvedimenti di concessione dei finanziamenti, laddove la scelta della procedura semplificata prevista dal Decreto - rispetto a quella “maggiormente concorrenziale” adottata in auto vincolo dal RUP – avrebbe verosimilmente garantito l’affidamento nei tempi previsti per l’ottenimento del finanziamento stesso;

– o danni da disagio o altri disvalori per la PA o per la comunità di riferimento, direttamente imputabili al ritardo o all’inerzia del funzionario preposto.

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

Fatte le sopracitate premesse, si possono suggerire alle stazioni appaltanti al fine di assicurare i RUP in merito alla responsabilità erariale sul rispetto dei termini previsti dalla norma:

- 1.Indicazione nelle determine a contrarre, negli atti di avvio del procedimento o negli atti equivalenti della durata presunta dei procedimenti al fine di consentire la valutazione della congruità della scelta ed il monitoraggio dei tempi;
- 2.Indicazione nella determina di aggiudicazione dell'eventuale motivazione sullo sfioramento dei termini normativamente previsti e le ragioni connesse al supplemento temporale richiesto per la conclusione della procedura (es. prolungarsi dell'attività della Commissione giustificata dal numero delle offerte pervenute o da altri fattori di complessità sopravvenuti);
3. Indicazione nel provvedimento di nomina della commissione giudicatrice della tempistica prospettata ed attesa per la conclusione delle valutazioni della Commissione.

LA RESPONSABILITA' DEL RUP

Le suddette indicazioni e precisazioni da riportare nei provvedimenti, compreso quello di nomina della commissione giudicatrice dovranno tener conto, volta per volta, valutata la specificità di ogni singola

procedura:

- della numerosità degli operatori economici partecipanti alla gara (tipologia del mercato);
- della complessità della procedura (si fa riferimento, in particolare, alle gare complesse dei soggetti aggregatori);
- del criterio di aggiudicazione prescelto.

ACCORGIMENTI TECNICI POTENZIALMENTE IDONEI A RIDURRE LE TEMPISTICHE DI AGGIUDICAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA NEL CASO DI APPALTI COMPLESSI.

Di seguito si riportano alcuni suggerimenti pratici che potrebbero consentire alle SA di ridurre le tempistiche per gli affidamenti.

➤ **Riduzione del numero dei lotti di gara:** evitare la frammentazione eccessiva della procedura in un numero elevato di lotti di gara, al fine di ridurre il numero di potenziali offerte che dovranno essere esaminate.

➤ **Commissioni giudicatrici:**

a) al fine di ridurre i tempi di lavoro per l'esamina delle offerte da parte delle Commissioni giudicatrici, può essere valutata la possibilità di nominare due o più Commissioni (es. doppia Commissione giudicatrice) che lavorino in parallelo su diversi lotti di una medesima gara (ad es. Commissione 1 per la valutazione delle offerte dei lotti 1-2-3 e Commissione 2 per la valutazione delle offerte dei lotti 4-5-6). Tale divisione può essere utilizzata solo nelle gare con lotti merceologici e non con lotti geografici;

b) privilegiare, laddove possibile, la nomina di Commissioni composte da 3 membri, al fine di ridurre le tempistiche organizzative per le riunioni in plenaria della Commissione stessa.

ACCORGIMENTI TECNICI POTENZIALMENTE IDONEI A RIDURRE LE TEMPISTICHE DI AGGIUDICAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA NEL CASO DI APPALTI COMPLESSI.

➤ Modalità di aggiudicazione:

a) Limitare la valutazione della campionatura e l'effettuazione di prove sul campo ai casi strettamente necessari. Nel caso sia ritenuta necessaria, è possibile valutare la campionatura in capo al solo aggiudicatario (tra l'aggiudicazione non efficace e quella efficace);

b) Richiesta ai concorrenti di inserire già nell'offerta economica i giustificativi per la congruità dell'offerta; tale previsione non deve comunque essere a pena di esclusione.

➤ Sopralluogo in fase di gara: La L.120/2020 prevede che le stazioni appaltanti possano prevedere l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi (sopralluogo) “[...] esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare”. Alla luce della disposizione normativa, occorre indicare nella documentazione di gara le motivazioni sottostanti la previsione di sopralluogo in sede di gara. Al fine di ottimizzare i tempi per l'effettuazione del sopralluogo da parte degli operatori economici, si possono già predefinire, inserendole nel disciplinare di gara, le date in cui i concorrenti potranno, previa comunicazione all'ente, effettuare il sopralluogo.

ACCORGIMENTI TECNICI POTENZIALMENTE IDONEI A RIDURRE LE TEMPISTICHE DI AGGIUDICAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA APERTA NEL CASO DI APPALTI COMPLESSI.

- **Riduzione delle tempistiche per la ricezione delle offerte**: il DL Semplificazioni ha introdotto la riduzione dei termini per la presentazione delle offerte a quindici giorni dalla pubblicazione del Bando, senza l'obbligo in capo alla stazione appaltante di indicarne la motivazione. E' quindi possibile ridurre le tempistiche di ricezione delle offerte definendo un tempo comunque congruo, che tenga conto della complessità richiesta per la predisposizione delle offerte da parte degli operatori economici concorrenti.
- **Inversione procedimentale**: ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge n. 56/2019, come modificato dalla Legge n. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti potranno applicare l'art. 133, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 (inversione procedimentale) anche ai settori ordinari sopra la soglia comunitaria.

Tale istituto prevede che le offerte tecniche siano esaminate prima della verifica dell'idoneità amministrativa degli operatori economici. Tale previsione dovrà essere valutata attentamente caso per caso: è fortemente consigliata nelle procedure di gara in cui ci si attende la partecipazione da parte di un elevato numero di operatori economici e laddove è alta la probabilità che i concorrenti partecipino in forme complesse (RTI, Consorzi, ecc.).

PROCEDURE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL DL SEMPLIFICAZIONI.

L'art. 2, comma 4, del D.L. 76/2020, come convertito con la L. n. 120/2020, dispone che il responsabile del procedimento di lavori, servizi e forniture pubblici, compresi i relativi servizi di ingegneria e architettura, di importo pari o superiore alle soglie europee, rientranti nelle tipologie sotto indicate, può operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

➤ le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

➤ i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.

Le tipologie di interventi indicati dall'art.2, sono:

a) lavori, servizi e forniture nonché servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione di opere di importo pari o superiore alle soglie europee, casi di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, in cui i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati (art. 2, comma 3);

PROCEDURE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL DL SEMPLIFICAZIONI.

b) lavori servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, anche in caso di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (art. 2, comma 4);

c) interventi nei settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 - 2021 e relativi aggiornamenti (art. 2, comma 4);

PROCEDURE IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 4 DEL DL SEMPLIFICAZIONI.

d)interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) (art. 2, comma 4);

e)interventi per la messa a norma o in sicurezza degli edifici pubblici destinati ad attività istituzionali, al fine di sostenere le imprese ed i professionisti del comparto edile, anche operanti nell'edilizia specializzata sui beni vincolati dal punto di vista culturale o paesaggistico, nonché di recuperare e valorizzare il patrimonio esistente (art. 2, comma 4);

f) contratti relativi o collegati alle precedenti tipologie (art. 2, comma 4).

Per fornire al responsabile del procedimento indicazioni utili per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è opportuno individuare preliminarmente le disposizioni non derogabili, che vanno quindi sempre e comunque rispettate, e prevedere poi un elenco esemplificativo di disposizioni derogabili utili a coadiuvare il RUP nell'applicazione di tale norma.

LE DISPOSIZIONI NON DEROGABILI PREVISTE DALL'ART.2, COMMI 3 e 4 DEL D.L.76/2020

In base alla normativa sopra richiamata, il responsabile del procedimento deve rispettare i seguenti limiti:

- il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Ne consegue che non sono derogabili le norme che disciplinano:

- ✓ **le soglie europee;**
- ✓ **la definizione di appalti misti;**
- ✓ **il calcolo del valore degli appalti;**
- ✓ **il divieto di suddivisione artificiosa degli appalti;**
- ✓ **la definizione degli appalti esclusi dalla normativa sui contratti pubblici;**
- ✓ **la suddivisione degli appalti in lotti;**
- ✓ **le specifiche tecniche;**
- ✓ **il termine dilatorio stabilito per la stipula del contratto;**
- ✓ **le modifiche dei contratti in corso di esecuzione (art. 106 del d.lgs. 50/2016);**
- ✓ **i motivi di esclusione (art. 80 del d.lgs. n.50/2016);**
- ✓ **la materia della pubblicità;**
- ✓ **l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo della normativa sui contratti pubblici;**
- ✓ **le tipologie di procedure di affidamento previste dalle direttive comunitarie.**

LE DISPOSIZIONI NON DEROGABILI PREVISTE DALL'ART.2, COMMI 3 e 4 DEL D.L.76/2020

I principi generali dell'ordinamento sui contratti pubblici di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per cui l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici devono garantire la qualità delle prestazioni e si svolgono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento, inoltre, deve rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.

LE DISPOSIZIONI NON DEROGABILI PREVISTE DALL'ART.2, COMMI 3 e 4 DEL D.L.76/2020

I principi sono stati declinati anche nelle Linee guida ANAC n. 4 del 2019, secondo cui, nell'espletamento delle procedure i responsabili del procedimento garantiscono in aderenza:

- **al principio di economicità**, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- **al principio di efficacia**, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- **al principio di tempestività**, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- **al principio di correttezza**, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- **al principio di libera concorrenza**, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- **al principio di non discriminazione e di parità di trattamento**, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;

LE DISPOSIZIONI NON DEROGABILI PREVISTE DALL'ART.2, COMMI 3 e 4 DEL D.L.76/2020

- **al principio di trasparenza e pubblicità**, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- **al principio di proporzionalità**, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- **al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- **ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale**, la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- **al principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa vigente e in modo coerente con le previsioni del Piano Anticorruzione.

LE DISPOSIZIONI NON DEROGABILI PREVISTE DALL'ART.2, COMMI 3 e 4 DEL D.L.76/2020

A titolo esemplificativo, l'applicazione dei principi generali comporta:

- garantire che la prestazione rappresenti il migliore risultato in termini di qualità e prezzo, non difforme da quello reperibile sul mercato;
- la preventiva puntuale individuazione dell'obiettivo da perseguire, la corretta definizione della prestazione richiesta e della migliore professionalità idonea a svolgere la prestazione stessa;
- la valutazione da parte del responsabile del procedimento in ordine alla effettiva legittimità di utilizzare procedure più complesse e lunghe nei casi in cui risultino applicabili procedure più snelle;
- l'adozione di procedimenti, criteri di scelta e parametri di valutazione predefiniti, conoscibili e possibilmente condivisi;
- non aggravare il procedimento, sia per l'amministrazione, sia per l'operatore economico.

LE DISPOSIZIONI NON DEROGABILI PREVISTE DALL'ART.2, COMMI 3 e 4 DEL D.L.76/2020

- la disciplina sui CAM di cui all'art. 34 del codice dei contratti, relativamente e nei limiti delle specifiche tecniche minime ivi stabilite;
- la disciplina sui conflitti di interesse di cui all'art. 42 del codice dei contratti e il Piano anticorruzione vigente;
- la disciplina vigente sul subappalto.

Disposizioni non derogabili in quanto previste espressamente dall'art. 2 del D.L. 76/2020

L'art. 2, comma 4, del D.L. 76/2020 dispone che, *“per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, e per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale (...)”*.

Dal tenore letterale della norma, ed in particolare dall'inciso *“per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo”*, si ricava che le stesse disposizioni dell'art. 2 del decreto semplificazioni non siano derogabili. Costituiscono, quindi, un ulteriore limite alle deroghe ammesse.

Ne deriva che:

- per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, può essere utilizzata la procedura aperta, la procedura ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, la procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50/2016 o il dialogo competitivo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali;

Disposizioni non derogabili in quanto previste espressamente dall'art. 2 del D.L. 76/2020

- l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando è possibile solo se sussistono i presupposti previsti dall'art. 63 e dall'art. 125 del codice dei contratti; al ricorrere delle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 (casi di estrema urgenza connessi alla pandemia da COVID-19) *“la procedura negoziata dovrà essere preceduta dalla pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione;*
- l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire sempre entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del bando o dalla data di invio della lettera di invito, fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

ULTERIORI DISPOSIZIONI NON DEROGABILI

- Non è derogabile il principio per cui non sono ammesse offerte in aumento rispetto al costo complessivo stimato dall'amministrazione aggiudicatrice;
- non sono derogabili le norme tecniche sulle costruzioni;
- non è derogabile la competenza degli organi;
- non sono derogabili le norme sulla tutela dei lavoratori, di cui agli artt. 30, comma 4 e art. 50 del codice dei contratti.

DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONI IN DEROGA UTILIZZABILI

A prescindere dal potere di deroga previsto dall'art. 2, commi 3 e 4 del D.L. 76/2020 e in virtù anche delle disposizioni emergenziali previste dal medesimo decreto, il responsabile del procedimento, in ogni caso:

- applica le disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di affidamento previste dal D.L. 76/2020, artt. 4 e 8;
- applica le riduzioni dei termini delle procedure di affidamento previste dalla normativa, senza motivare le ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;
- prevede, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare;
- il responsabile del procedimento può procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE, SEMPLIFICATIVE E NON ESAUSTIVE, AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Il responsabile del procedimento:

- può avviare la procedura di affidamento di un lavoro, servizio o fornitura, di importo pari o superiore alle soglie europee, compresi i relativi servizi di ingegneria e architettura, anche in assenza di un atto di programmazione, fatto salvo che, successivamente si provveda all'aggiornamento degli atti di programmazione;
- può non nominare la commissione tecnica quando gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono esclusivamente di natura quantitativa o tabellare (cd. Metodo on/off);
- può non svolgere sedute pubbliche di gara in presenza se le procedure di gara sono svolte con sistemi elettronici che consentano lo svolgimento di sedute virtuali;
- può stabilire nella determinazione a contrarre se il contratto ha per oggetto:
 - a) la sola esecuzione;
 - b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - c) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice.

In tali casi, ai fini della stipula del contratto o ai fini dell'approvazione del progetto esecutivo nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto congiuntamente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei relativi lavori, l'aggiudicatario deve produrre all'amministrazione il piano operativo di sicurezza e il programma dei lavori, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

ULTERIORI INDICAZIONI OPERATIVE, SEMPLIFICATIVE E NON ESAUSTIVE, AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

- Il responsabile del procedimento può consentire la costituzione della garanzia definitiva, anche successivamente alla stipulazione del contratto, purché entro il termine di liquidazione del primo pagamento;
- il responsabile del procedimento può stabilire termini ridotti nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie europee, compresi i relativi servizi di ingegneria e architettura, purché rispondenti al principio di proporzionalità;
- il responsabile del procedimento può disporre l'incarico tecnico ad operatori economici esterni senza la preventiva ricognizione interna, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
- in materia di conferenza dei servizi il responsabile del procedimento utilizza i termini di cui all'art. 13 della L. 120/2020;
- il responsabile del procedimento può nominare il collegio consultivo tecnico se ritenuto opportuno;
- il responsabile del procedimento può approvare il progetto dell'opera derogando alla validazione, ai sensi dell'art. 26, comma 8;
- il responsabile del procedimento deve avvalersi degli ulteriori strumenti di accelerazione e semplificazione previsti dall'ordinamento statale sui contratti pubblici.

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

L'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 così come convertito dalla legge n. 120/2020 ha innalzato le soglie per procedere all'affidamento diretto "puro".

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasparenza, si ritiene sufficiente la pubblicazione della determina a contrarre ex art. 32, comma 2, sul profilo del committente e su "servizio contratti pubblici" del MIT.

Avvisi per le procedure negoziate – inquadramento giuridico

Con riferimento alle procedure negoziate di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) si forniscono le seguenti indicazioni.

Preliminarmente, è necessario chiarire l'oggetto dell'approfondimento, ossia **l'avviso di avvio di procedura negoziata. Si tratta di una "comunicazione" ai fini della trasparenza, da non confondere con l'avvio della procedura.**

Da una prima lettura delle disposizioni che introducono la previsione "di un avviso di avvio" delle procedure negoziate può sembrare che la sua natura sia riconducibile all'applicazione del principio di pubblicità. Tuttavia, analizzando le fasi che caratterizzano la procedura negoziata di cui si discute, si riscontrano, già nella disciplina ordinaria, delle pubblicazioni aventi la stessa natura e finalità. Ne conseguirebbe, quindi, che questo avviso dovrebbe considerarsi un duplicato rispetto agli avvisi già previsti dalla normativa vigente per le indagini di mercato o per la formazione degli elenchi di OE (sul punto vedasi le Linee guida n. 4 di ANAC).

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Si ritiene, quindi che detta interpretazione debba essere scartata in quanto porterebbe a concludere che la norma è priva di quella portata innovatrice che contraddistingue le fonti normative.

Per superare questa criticità sono stati quindi analizzati i documenti che hanno accompagnato l'iter parlamentare della legge di conversione del DL 76/2020 nonché alcuni tra i principali contributi dei soggetti sentiti in audizione. Il risultato dell'indagine porta in evidenza, da una parte, che l'emendamento passato al Senato, che introduce appunto l'obbligo di pubblicare questo avviso, è finalizzato alla pubblicazione di informazioni riguardanti le (avviate) procedure negoziate, dall'evidente natura di atto di trasparenza (si veda la Relazione della Camera), dall'altra che la richiesta di emendamento proviene da associazioni di categoria che chiedevano di integrare la previsione delle procedure negoziate: (a) con un avviso da pubblicare con la finalità di informare il mercato dell'opportunità di partecipazione; (b) con la possibilità – già peraltro prevista nell'articolo 48, comma 11 – per gli operatori economici di partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo art. 2 bis).

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La finalità dichiarata in questa seconda risultanza è quella di garantire maggiore concorrenza e rotazione degli inviti e una maggiore apertura al mercato anche attraverso la presentazione delle offerte in raggruppamento temporaneo. Tuttavia, non si può non sottolineare che il perseguimento di queste finalità è già garantito, come detto, dagli strumenti esistenti (avviso di indagine di mercato e avviso di formazione degli elenchi di OE; facoltà riconosciuta ad un OE di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti). Non può, quindi, ipotizzarsi una maggiore apertura al mercato diversa da quella prevista e non si può (anzi non si deve) pensare ad un avviso che sia prodromico alla richiesta di conoscere, una volta pubblicato l'avviso e nelle more della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati alla procedura negoziata, l'elenco degli OE invitati. E' noto infatti che la divulgazione dell'elenco degli OE prima della scadenza citata è vietato dall'articolo 53, comma 2, lett. b), del Codice che, nel successivo comma 4, stabilisce anche una responsabilità penale per la violazione di questo precetto.

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Tra le due risultanze sopra evidenziate solo la prima, quindi, attribuisce alla norma quel carattere innovatore che la fa distinguere dalle norme esistenti ovvero **le attribuisce la natura di atto di trasparenza che consente al cittadino quel controllo sull'agire della pubblica amministrazione corollario della "buona amministrazione"**.

Poi, volendo estendere il ragionamento in considerazione dell'oggetto dell'avviso ("avvio della procedura negoziata"), la trasparenza potrebbe essere in questo caso funzionale al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, particolarmente brevi nell'impianto delineato dal DL 76/2020.

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Tipologia pubblicazione	Oggetto pubblicazione	Procedure da pubblicizzare	Previsione di pubblicazione	Note	Codice contratti
Avviso	Avvio di procedura negoziata	Procedura negoziata ex art.1 co. 2, lett. b) DL 76/2020. Procedura negoziata ex art. 2, co. 3 dl 76/2020	Art.1, co. 2, lett. b), penultimo periodo DL 76/2020. Art. 2, co. 3, dl 76/2020	Obbligatorio sempre	Nessuna previsione di pubblicizzare l'avvio della procedura negoziata ex art. 63

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Indicazioni operative

Si riportano di seguito indicazioni operative in ordine al contenuto dell'avviso oggetto della disamina, ai tempi della pubblicazione ed al "luogo" in cui lo stesso dovrà essere pubblicato.

Cosa contiene?

Si ritiene che l'avviso debba contenere sotto forma documentale quelle "informazioni sulle singole procedure" richieste in materia di trasparenza dall'articolo 32, della legge 190/2012 con l'aggiunta di alcune informazioni ulteriori in linea con la ratio della norma, quali l'indicazione delle modalità e dei criteri di scelta dei soggetti invitati.

Di seguito l'elenco delle informazioni da inserire nell'avviso:

- **CIG**
- **STRUTTURA PROPONENTE**
- **OGGETTO**
- **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE**
- **PROVVEDIMENTO EX ART. 32, CODICE CONTRATTI**
- **DATA DI INVIO DELLE LETTERE DI INVITO**
- **MODALITA' E CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI INVITATI**

GLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Quando va pubblicato?

L'avviso va pubblicato dopo l'invio delle lettere di invito, atto che dà avvio alle procedure negoziate.

Dove va pubblicato?

Per rispettare il principio di economicità, stante la temporaneità della disciplina in argomento, le stazioni appaltanti devono adempiere a questo ulteriore obbligo di pubblicazione senza compiere ulteriori investimenti infrastrutturali. Per questo motivo sembra pacifico che ciascuna stazione appaltante sarà tenuta a pubblicare nei “luoghi” e con le modalità già individuati e già in uso per il rispetto degli obblighi di trasparenza. Pertanto, va bene nella «sezione amministrazione trasparente» dei siti delle Stazioni Appaltanti.

L'avviso di trasparenza di avvio della procedura negoziata come contro bilanciamento alla discrezionalità del RUP

In cosa si sostanzia l'avviso pubblico

In primo luogo, l'avviso pubblico (a cui seguirà la determina a contrarre che ne declinerà i risultati secondo quanto chiarito nelle Linee guida ANAC n. 4 e nel predisponendo regolamento attuativo) si colloca come atto che avvia il procedimento amministrativo funzionale poi, ma non necessariamente, visto che l'avviso potrebbe concludersi con un nulla di fatto o suggerire soluzioni tecniche diverse dall'appalto – si pensi ad una gestione in economia laddove possibile - alla successiva procedura di aggiudicazione.

Inoltre è proprio il legislatore che fissa il momento della collocazione dell'avviso di trasparenza.

Non può sottovalutarsi, infatti, che proprio dal comma in commento si legge che **“Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali”.**

L'avviso di trasparenza di avvio della procedura negoziata come contro bilanciamento alla discrezionalità del RUP

Il legislatore, quindi, situa il momento della pubblicazione dell'avviso di trasparenza –prevenendo possibili comportamenti scorretti/arbitrari del RUP – non con riferimento al momento iniziale del procedimento amministrativo contrattuale ma con riferimento all'avvio della procedura e quindi al momento dell'invio dalla richiesta di offerta (più precisamente dall'invio delle RDO).

Ritorna, quindi, la distinzione del procedimento amministrativo contrattuale dalla procedura di affidamento (che sta “dentro” il primo).

Tale trasparenza è chiaramente finalizzata ad assicurare un “controllo” sulla regolarità del comportamento (e degli atti) del RUP visto che se è stato predisposto l'avviso pubblico a presentare candidature non può determinare una richiesta di invito postuma. **Alla procedura negoziata, infatti, possono prendere parte solo gli operatori regolarmente invitati ed il RUP non ha l'obbligo di estendere il lotto degli inviti sempre che abbia stabilito chiare regole a monte.**

L'avviso di trasparenza di avvio della procedura negoziata come contro bilanciamento alla discrezionalità del RUP

La rilevanza dell'avviso di trasparenza

L'avviso in parola, quindi, non può che avere come scopo quello di prevenire (ha una funzione deterrente di) comportamenti scorretti ed arbitrari del RUP che potrebbe, ad esempio, decidere di scegliere discrezionalmente gli operatori da invitare senza alcun accorgimento tecnico/oggettivo, oppure ridurre oltre misura il tempo di pubblicazione dell'avviso o adottare altre tecniche non corrette al fine di veicolare, patologicamente, la procedura negoziata.

Da qui discende anche la rilevanza “giuridica” dell'avviso che ad ogni effetto si innesta nell'ampio procedimento amministrativo contrattuale e come atto che “illumina” il momento di avvio della procedura negoziata.

La sua violazione, di per sé non può determinare l'illegittimità del procedura sempre fatto salvo che dalla sua mancata pubblicazione – e quindi dalla violazione della disposizione di legge – il soggetto interessato non faccia emergere delle plateali violazioni commesse dal RUP.

Si potrebbe ipotizzare, ad esempio, **una pubblicazione dell'avviso per un tempo eccessivamente esiguo rispetto alla tipologia (ed all'importo dell'appalto) che abbia impedito (occorre ovviamente la dimostrazione) concretamente la partecipazione.**

AVVISI SUI RISULTATI DELLE PROCEDURE NEGOZiate

Questo adempimento è lo stesso già previsto dall'articolo 36, co. 2, del Codice, quindi non c'è nulla da aggiungere rispetto all'inquadramento già noto alle stazioni appaltanti. Appare utile precisare che nonostante non sia obbligatorio pubblicare questo avviso per gli affidamenti diretti infra 40.000,00 euro, restano anche per questa tipologia di affidamento gli obblighi previsti dalla disciplina sulla trasparenza (art. 1, co. 32, l. 190/2012; art. 23, co. 1 e art. 37, co. 1 dlgs. 33/2013; art. 29, co. 1, Codice).

Questo adempimento non aggiunge nulla rispetto a quanto già previsto dall'articolo 29 del Codice e dalle disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza (L. 190/2012; dlgs. 33/2013), quindi non c'è nulla da aggiungere rispetto all'inquadramento già noto alle stazioni appaltanti.

AVVISI SUI RISULTATI DELLE PROCEDURE NEGOZiate

Tipologia pubblicazione	Oggetto pubblicazione	Procedura da pubblicizzare	Previsione di pubblicazione	Note	Codice dei contratti
A. Avviso	Risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati[1]	Art. 1, co. 2, lett. a) e b) DL 76/2020	Art. 1, co. 2, lett. b), DL 76/2020	Facoltativo per: affidamento diretto <40.000€ ex art. 1, co. 2, lett. a) DL 76/2020 Obbligatorio per: Affidamento diretto per Servizi e forniture >40.000 <75.000 per lavori >40.000 <150.000 Ex art. 1, co. 2, lett. a) DL 76/2020; procedura negoziata per Servizi e forniture >75.000<soglia europa; per lavori >150.000<soglia europa Ex art. 1, co. 2, lett. B) dl 76/2020	Previsione avente ad oggetto tutte le procedure ad esclusione dell'affidamento diretto (<40.000,00€) ex art. 36, co. 2, lett. A)
B. Doc.	Atti adottati ai sensi dell'art. 2 e atti indicati nell'art.	Art. 2	Art. 2, co. 6, dl 76/2020		Previsione contenuta nell'art. 29 90

I PRINCIPI GENERALI DI CUI ALL'ART.30 DEL D.LGS. 50/2016: IN PARTICOLARE LA ROTAZIONE E IL DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

Riassumendo:

L'**ESECUZIONE DEI CONTRATTI** deve rispettare i principi di **economicità**, **efficacia**, **tempestività** e **correttezza**.

Viceversa, l'**AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI**, cioè l'intero sistema di scelta del contraente, oltre ai cennati principi, deve svolgersi nell'osservanza **anche** dei seguenti: principi di **libera concorrenza**, **non discriminazione**, **trasparenza**, **proporzionalità** e **pubblicità**.

INDAGINI DI MERCATO E ACQUISIZIONE CIG

Per le indagini di mercato finalizzate a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti sottosoglia, Anac ritiene non necessaria l'acquisizione del Cig (codice identificativo gara). Così si è espressa l' Autorità nella delibera 131/2020 andando anche a modificare le Faq sugli obblighi informativi (Faq A45).

Come noto, **l'indagine di mercato è preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all' articolo 35 del codice dei contratti pubblici** (Dlgs 50/2016).

In proposito Anac richiama le Linee guida n. 4, in vigore fino all'adozione del Regolamento di esecuzione, integrazione e attuazione del codice, **in base alle quali le stazioni appaltanti assicurano l'opportuna pubblicità dell' attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A questo fine le stazioni appaltanti pubblicano un avviso sul profilo di committente, nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto la sezione «Bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità.**

INDAGINI DI MERCATO E ACQUISIZIONE CIG

Gli articoli 29 e 73 del codice dei contratti pubblici prevedono specifici obblighi di comunicazione a favore di Anac, in particolare l' articolo 29, commi 1 e 2, stabilisce che gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione «Amministrazione trasparente», in base al decreto trasparenza e devono essere anche pubblicati sulla piattaforma digitale istituita presso l'Anac, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement, come indicato anche nell' articolo 73 al comma 4.

Ad avviso di Anac, per le indagini di mercato preordinate a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per gli affidamenti sottosoglia, non è necessaria l' acquisizione del Cifg, trattandosi di operazioni preliminari allo svolgimento di una futura procedura di selezione, ricordando in proposito come la determinazione n. 39/2016, all' articolo 8, comma 1, lettera c) prevede che per tutte le informazioni non acquisite ordinariamente tramite i sistemi Simog, SmartCIG o AVCPASS, l' obbligo di comunicazione si intende assolto mediante la trasmissione annuale della comunicazione attestante l' avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sul profilo di committente delle informazioni di cui all' articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, vale a dire la comunicazione da effettuare entro il 31 gennaio di ogni anno attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet. In pratica, l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 29, comma 2, e 73 del codice dei contratti pubblici può ritenersi assolto mediante l' adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall' articolo 1, comma 32, della legge 190/2012, attesa la coincidenza delle informazioni oggetto di comunicazione

Le verifiche degli operatori economici nei mercati elettronici

6. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti **possono procedere attraverso un mercato elettronico** che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

Le verifiche degli operatori economici nei mercati elettronici

Art.36, comma 6-ter.

Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis.

Art.36, comma 7, D. Lgs. 50/2016

Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, alle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici.

Nel predetto regolamento sono anche indicate specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull'affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista (*applicazione delle Linee Guida n. 4*).

VALORE STIMATO DELL'APPALTO E DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art.35 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto ad eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

I PRINCIPI GENERALI DI CUI ALL'ART.30 DEL D.LGS. 50/2016: IN PARTICOLARE LA ROTAZIONE E IL DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO

Art. 30, comma 2° : “Le stazioni appaltanti non possono **limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza** allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazioni delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi”.



Proporzionalità dei requisiti di gara

DIVIETO DI ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO E VALORE STIMATO DELL'APPALTO – LINEE GUIDA ANAC N.4 DELIBERATE DAL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' IL 1 MARZO 2018

Il valore stimato dell'appalto è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, **le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.**

I PRINCIPI PER L'AGGIUDICAZIONE E L'ESECUZIONE DEGLI APPALTI

Art. 30, comma 8° :

“Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, alle **procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici** si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. **Alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione** si applicano le disposizioni del codice civile”.



Il procedimento di gara è un procedimento amministrativo

LA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2, LETT.B) DEL D.L.76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020: IL CONFRONTO COMPETITIVO

La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

CONTENUTO DELLA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

La determina di aggiudicazione motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato degli ulteriori requisiti eventualmente richiesti nella determina a contrarre, oltre alla obbligatoria verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come indicato al comma 5 dell'art. 36 del Codice, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione. Gli oneri motivazionali relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando si è proceduto alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici.

Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare

Interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che *"Sono soggetti all'imposta (...) gli atti, documenti e registri indicati nell'annessa tariffa"*.

L'articolo 2, comma 1 stabilisce che *"L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda"*. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che *"Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione"*.

Al riguardo, **con riferimento al quesito relativo alla procedura di gara negoziata, e in particolare alla "domanda di partecipazione"** si concorda con la tesi del Comune istante in ordine alla circostanza che tale documento non rientra tra quelli previsti dall'art. 3 della Tariffa. **Ciò in quanto, l'adesione ad una procedura negoziata non necessiterebbe di una formale domanda di partecipazione da parte dell'operatore economico invitato, il quale potrebbe limitarsi a presentare la documentazione amministrativa richiesta. Pertanto, tale documento non deve essere assoggettato ad imposta di bollo.**

Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare Interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021

Con riferimento all'indagine di mercato, che anticipa la procedura di gara, e che è finalizzata ad individuare le imprese da consultare ai fini di un affidamento diretto, o da invitare, in una seconda fase (meramente potenziale) ad una **procedura negoziata, dall'esame della documentazione inviata alla scrivente si desume che la stessa è "svolta in modalità telematica, finalizzata all'individuazione di idonei operatori economici, da invitare alla successiva procedura negoziata"..**

Alla stessa dovrà seguire la presentazione delle manifestazioni di interesse tramite apposito modello e, come precisato nell'articolo 15 della bozza trasmessa alla scrivente, **si tratta di un avviso**, finalizzato ad una ricerca di mercato, non (...) impegnativo per il Comune", che **"non costituisce proposta contrattuale, né offerta o promessa al pubblico"** e che **"non vincola in alcun modo l'amministrazione comunale, che sarà libera di sospendere o interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse (...) possano vantare alcuna pretesa"**

.

Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare Interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021

Per le suesposte caratteristiche, si concorda con l'istante che **il documento denominato manifestazione di interesse non rientra tra quelli disciplinati dalla Tariffa e, come tale, non sia da assoggettare ad imposta di bollo.**

Relativamente al quesito concernente l'applicazione dell'imposta di bollo sulle offerte economiche non seguite dall'accettazione da parte della pubblica amministrazione, si rinvia a quanto rappresentato nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 secondo cui *"le offerte economiche presentate dagli operatori che non sono seguite dall'accettazione da parte della Pubblica amministrazione non sono rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo. Si tratta, infatti, di mere proposte contrattuali, la cui validità permane fino al termine indicato dalla procedura, che non producono effetti giuridici qualora non seguite dall'accettazione.*

Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare Interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 5 gennaio 2021

Con riferimento alle modalità di calcolo dell'imposta di bollo, sugli allegati ai contratti si fa presente che il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante (Disposizioni integrative al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) ha introdotto delle novità alle modalità di affidamento di cui all'articolo 32 del d.lgs n. 50 del 2016.

In particolare, l'articolo 22 del citato decreto ha introdotto il comma 14- bis al richiamato articolo 32 che stabilisce "I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

Relativamente al trattamento tributario da riservare, ai fini dell'imposta di bollo, ai capitolati oggetto del presente quesito, si osserva che tali documenti poiché disciplinano particolari aspetti del contratto, sono riconducibili alle tipologie di cui al citato articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.642 del 1972, che prevede l'imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per ogni foglio.

Con riferimento agli allegati concernenti, grafici e disegni che non consentono il conteggio delle linee al fine dell'applicazione dell'imposta di bollo, si confermano i chiarimenti già resi dalla scrivente con la risoluzione n. 97/E del 27 marzo 2002, con la quale è stato anche precisato che gli allegati di natura tecnica, quali gli elaborati grafici progettuali, i piani di sicurezza, i disegni, i computi metrici sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati, ma in quanto elaborati tecnici la cui redazione viene affidata ad un professionista in possesso di determinati requisiti, rientrano tra gli atti individuati dall'articolo 28 della tariffa, parte seconda, del d.P.R. n. 642 del 1972, per i quali è dovuta l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura di euro 1,00 per ogni foglio o esemplare.